REGOLAMENTO (CEE) N. 31/76 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1976

che modifica il regolamento n. 156/67/CEE che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi per i cereali, le farine, le semole ed i semolini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 156/67/CEE della Commissione, del 23 giugno 1967, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi per i cereali, le farine, le semole ed i semolini (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 699/71 (4), prevede che i prezzi cif per le farine di frumento, di spelta, di frumento segalato e di segala o per le semole ed i semolini di frumento duro possano essere determinati secondo il metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 2734/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le qualità tipo per alcuni cereali e categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti (5), se non sono disponibili dei prezzi d'offerta rappresentativi o delle quotazioni di borsa rappresentative ;

considerando che gli elementi di calcolo presi in considerazione al momento della determinazione di tali prezzi cif non tengono conto del fatto che le spese di trasporto per le farine sono più elevate di quelle dei cereali ; che, nell'interesse di una determinazione più precisa dei prezzi cif per i prodotti in oggetto, è opportuno tener conto pertanto di tali spese per un importo valutato forfettariamente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento n. 156/67/CEE della Commissione è aggiunto un quinto trattino formulato come segue :

« — delle spese supplementari sostenute soprattutto per il trasporto valutate forfettariamente a 8 UC la tonnellata. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.
(3) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.
(4) GU n. L 77 del 1°. 4. 1971, pag. 73.
(5) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 34.